

Cassa integrazione guadagni e Fondi di solidarietà Ore autorizzate per emergenza sanitaria

Gennaio 2022

Cenni normativi

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.

Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori, esclusi i domestici, che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. In estrema sintesi le principali norme introdotte riguardano:

- * Possibilità di accesso alla CIGO anche da parte delle imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già raggiunto i limiti massimi previsti (art.19);
- * Possibilità di accesso alla CIGO da parte delle imprese assicurate CIGO che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS (art.20);
- * Possibilità di accesso all'assegno ordinario anche da parte delle imprese aderenti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti (art.19); incluse le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso il pagamento di assegni di solidarietà (art.21).

Si precisa che le imprese degli 11 comuni che facevano parte della prima zona rossa individuata a fine febbraio possono richiedere la CIGO per 13 settimane, mentre per tutte le altre aziende il periodo massimo è pari a 9 settimane.

Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare ritardi nel pagamento della cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il Decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto) prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto è, per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la

sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019 (aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019).

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria il 22 marzo 2021 il Governo ha approvato il cd. Decreto Sostegni che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del D.L. n.73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo aggiuntiva.

Il Decreto legge 146/2021, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del D.L. n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo aggiuntiva.

INPS - Coordinamento Generale Statistico Attuariale

In merito ai risultati esposti nel presente report, si precisa che le elaborazioni si riferiscono alle ore autorizzate nel mese di dicembre 2021 per emergenza sanitaria, sulla base delle lavorazioni effettuate dall'Istituto nel suddetto mese, a prescindere dal periodo effettivo di integrazione salariale per il quale sono state richieste.

Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 gennaio 2022, per emergenza sanitaria, è pari a 6.617,4 milioni di cui: 2.733,6 milioni di CIG ordinaria, 2.394,3 milioni per l'assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.489,5 milioni di CIG in deroga.

Nella Tavola 1 vengono riportate le ore autorizzate da aprile 2020 (primo mese nel quale di fatto si sono cominciate a svolgere le lavorazioni dell'istituto per l'autorizzazione delle misure di sostegno all'occupazione predisposte per l'emergenza sanitaria) a dicembre 2021, ripartite per mese di competenza avendo ipotizzato un'uniforme distribuzione delle ore nei periodi richiesti dalle aziende. Risulta evidente come nel mese di aprile 2020 ci sia una concentrazione di ore per tutte le tipologie di intervento.

Tavola 1. Numero ore autorizzate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 gennaio 2022 con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per tipologia di intervento e mese di competenza

	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale
gen-20	-	-	-	-
feb-20	423.442	533.321	5.287.236	6.243.999
mar-20	194.809.857	101.770.968	177.560.374	474.141.198
apr-20	470.628.283	187.333.656	307.806.875	965.768.814
mag-20	387.891.923	168.130.607	284.161.129	840.183.659
giu-20	236.136.848	101.089.587	188.183.174	525.409.609
lug-20	165.345.851	55.163.051	101.021.766	321.530.668
ago-20	90.681.169	35.550.269	71.085.331	197.316.769
set-20	100.596.466	31.772.121	68.603.768	200.972.354
ott-20	108.368.676	40.450.795	79.932.922	228.752.392
nov-20	121.033.563	79.847.030	119.449.555	320.330.148
dic-20	114.328.193	81.652.756	117.124.694	313.105.643
gen-21	102.326.768	68.998.191	101.342.432	272.667.391
feb-21	111.958.110	68.162.048	101.127.126	281.247.284
mar-21	121.401.122	78.446.835	116.830.505	316.678.462
apr-21	105.469.354	79.447.947	110.410.815	295.328.116
mag-21	115.261.835	68.810.454	101.446.211	285.518.499
giu-21	102.630.677	51.062.897	78.369.082	232.062.657
lug-21	18.625.186	40.570.245	60.253.936	119.449.367
ago-21	12.878.776	34.194.602	49.852.920	96.926.298
set-21	15.611.700	35.938.166	50.297.996	101.847.863
ott-21	15.403.900	31.005.499	41.927.015	88.336.414
nov-21	10.922.501	25.799.381	32.768.632	69.490.514
dic-21	10.844.971	23.816.494	29.439.318	64.100.783
Totale	2.733.579.172	1.489.546.918	2.394.282.812	6.617.408.902

Elaborazione su dati rilevati a gennaio 2022

Nel mese di gennaio 2022 sono state autorizzate 50,3 milioni di ore, il dato fa registrare un decremento del 42,0% rispetto alle ore autorizzate a dicembre 2021.


Tavola 2. Serie storica mensile delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per tipologia di intervento e relative variazioni congiunturali, nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	Ore autorizzate												
	gennaio 21	febbraio 21	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21	gennaio 22
CIG Ordinaria	56.462.763	22.899.262	279.128.329	47.992.544	28.884.299	222.582.516	79.119.149	31.439.872	18.159.333	14.102.250	1.783.147	21.605.692	8.454.012
Assegno ordinario fondi solidarietà	85.086.547	67.407.734	226.652.579	80.929.361	100.971.631	147.323.962	82.123.348	89.468.480	47.637.845	32.462.078	21.181.152	41.884.316	21.930.815
CIG in Deroga	48.212.371	67.510.752	114.656.578	64.776.048	75.020.834	150.265.130	16.328.786	59.343.386	21.693.733	17.946.957	12.126.029	23.305.270	19.914.926
TOTALE	189.761.681	157.817.748	620.437.486	193.697.953	204.876.764	520.171.608	177.571.283	180.251.738	87.490.911	64.511.285	35.090.328	86.795.278	50.299.753

TIPO DI INTERVENTO	Variazioni congiunturali												
	gennaio 21 / dicembre 20	febbraio 21 / gennaio 21	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21	gennaio 22 / dicembre 21
CIG Ordinaria	-44,5%	-59,4%	1118,9%	-82,8%	-39,8%	670,6%	-64,5%	-60,3%	-42,2%	-22,3%	-87,4%	1111,7%	-60,9%
Assegno ordinario fondi solidarietà	-26,8%	-20,8%	236,2%	-64,3%	24,8%	45,9%	-44,3%	8,9%	-46,8%	-31,9%	-34,8%	97,7%	-47,6%
CIG in Deroga	-31,3%	40,0%	69,8%	-43,5%	15,8%	100,3%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%	-14,5%
TOTALE	-34,1%	-16,8%	293,1%	-68,8%	5,8%	153,9%	-65,9%	1,5%	-51,5%	-26,3%	-45,6%	147,3%	-42,0%

In particolare, come evidenziato nella Figura 1, le autorizzazioni si riferiscono: a 2.057 aziende per la cig ordinaria con un numero di ore pari a 8,5 milioni, a 7.858 aziende per l'assegno ordinario con 21,9 milioni di ore e a 33.849 aziende per la cig in deroga con 19,9 milioni di ore.

Figura 1. Numero ore e unità produttive autorizzate distinte per tipologia di intervento – Gennaio2022




Nella Tavola 3 viene esposta la ripartizione delle ore autorizzate nel mese di gennaio 2022 per settore di attività economica, secondo la classificazione ateco 2002, per ciascuna delle tre tipologie di intervento.

Tavola 3. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per settore di attività economica ateco 2002 – Gennaio 2022

SETTORE ATTIVITA' ECONOMICA	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA		155.981	175.834	331.815
ALBERGHI E RISTORANTI		7.773.492	5.067.068	12.840.560
ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	492		1.040	1.532
ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI		1.227.886	1.115.469	2.343.355
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		11	488	499
ATTIVITÀ FINANZIARIE		137.446	148.158	285.604
ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE	5.158	6.407.186	2.995.693	9.408.037
CARTA, STAMPA, EDITORIA	23.710	696	76.076	100.482
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA	20.129	2.379.348	7.606.785	10.006.262
COSTRUZIONI	55.253	3.338	3.090	61.681
ESTRAZIONE DI MINERALI	400			400
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI SEMIRIMORCHI E MEZZI DI TRASPORTO	540			540
FABBRICAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI ED ELETTRICI	427.611		10.262	437.873
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E MATERIE PLASTICHE	7.012	1.352		8.364
FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	2.125		3.671	5.796
INDUSTRIA DEL LEGNO E FABBRICAZIONE DI MOBILI	6.944		4.040	10.984
INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO	23.200	5.872	2.400	31.472
INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	5.016.131		30.583	5.046.714
ISTRUZIONE		300.904	177.446	478.350
METALLURGIA	175.208		3.800	179.008
ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI		480	1.764	2.244
PELLI, CUIO E CALZATURE	2.669.902		19.147	2.689.049
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA			140	140
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE		1.425.968	267.221	1.693.189
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI	20.197	2.110.855	2.204.751	4.335.803
TOTALE	8.454.012	21.930.815	19.914.926	50.299.753


Come mostra la Figura 2, per quanto riguarda la **cassa integrazione ordinaria**, i settori che assorbono il maggior numero di ore autorizzate sono nell'ordine: "industrie tessili e abbigliamento" con 5,0 milioni di ore, "pelli cuoio e calzature" con 2,7 milioni di ore. Si ricorda che i settori delle industrie tessili, abbigliamento e pelli cuoio e calzature (codici ateco 2007:13, 14, 15) sono gli unici che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per i DI n. 73/2021 e 146/2021 possono fruire ancora della CIG ordinaria con causale covid-19. Pertanto le ore di questi settori assorbono il 91% delle autorizzazioni del mese di gennaio. Le ore residue autorizzate negli altri settori si riferiscono a periodi antecedenti al 1° luglio 2021.

Figura 2. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGO con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Gennaio 2022



Per la **cassa integrazione in deroga** il settore che ha avuto il maggior numero di ore autorizzate è il "commercio" con 7,6 milioni di ore, seguono "alberghi e ristoranti" con 5,1 milioni, "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 3,0 milioni di ore come risulta evidenziato nella Figura 3. Questi tre settori assorbono il 79% delle ore autorizzate a gennaio per le integrazioni salariali in deroga.

Figura 3. Distribuzione delle ore autorizzate di CIGD con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Gennaio 2022




In merito alla distribuzione delle ore autorizzate per settore di attività nei fondi di solidarietà, è utile ricordare che durante gli anni di crisi (dal 2009 al 2014) ci furono numerosissime autorizzazioni di CIG in deroga, a beneficio dei lavoratori di tutte le piccole imprese che per la loro forma giuridica non rientravano nella disciplina della cassa integrazione. Alla fine della crisi con il D.lgs

148/2015 si è cercato la definizione di un sistema inteso a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, con la costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali. In particolare, al fine di rispondere all'esigenza di ampliare la platea dei lavoratori tutelati dai fondi di solidarietà, il decreto ha stabilito che l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Nel mese di gennaio 2022 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei **fondi di solidarietà** sono: "alberghi e ristoranti" con 7,8 milioni di ore, "attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese" con 6,4 milioni di ore, "commercio" con 2,4 milioni di ore (Fig. 4). Non sono trascurabili i 2,1 milioni di ore autorizzate nel settore "trasporti, magazzinaggio e comunicazioni".

Figura 4. Distribuzione delle ore autorizzate nei fondi di solidarietà con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' distinte per settore di attività economica ateco 2002 – Gennaio 2022



Come evidenziato nella Tavola 4, per quanto riguarda le regioni, è la Lombardia che ha avuto, nel mese di gennaio 2022, il maggior numero di ore autorizzate di CIG ordinaria con 2,3 milioni di ore, seguita da Campania e Marche con rispettivamente 1,8 e 1,1 milioni. Per quanto concerne la CIG in deroga le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono state: Lazio con 4,7 milioni di ore, Lombardia con 4,3 e Campania con 2,4 milioni di ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano nel Lazio (4,7 milioni di ore), Lombardia (2,7 milioni), Puglia (2,6 milioni) e Veneto (2,2 milioni).

Tavola 4. Distribuzione delle ore autorizzate con causale 'emergenza sanitaria COVID-19' per tipologia di intervento e per regione – Gennaio 2022

REGIONE	ORDINARIA	FONDI DI SOLIDARIETA'	DEROGA	TOTALE
PIEMONTE	526.102	1.702.102	1.399.468	3.627.672
VALLE D'AOSTA	40	9.183	15.556	24.779
LOMBARDIA	2.274.355	2.723.944	4.273.685	9.271.984
TRENTINO ALTO ADIGE	6.416	202.980	9.852	219.248
VENETO	620.836	2.202.561	981.881	3.805.278
FRIULI VENEZIA GIULIA	12.870	232.351	149.903	395.124
LIGURIA	113.368	874.788	218.888	1.207.044
EMILIA ROMAGNA	254.142	1.800.120	819.182	2.873.444
TOSCANA	802.548	1.346.275	1.207.616	3.356.439
UMBRIA	52.787	294.114	150.941	497.842
MARCHE	1.111.531	215.281	257.404	1.584.216
LAZIO	164.520	4.709.112	4.724.970	9.598.602
ABRUZZO	93.031	192.775	233.688	519.494
MOLISE	28.822	34.919	83.459	147.200
CAMPANIA	1.754.964	1.271.191	2.444.340	5.470.495
PUGLIA	450.946	2.616.688	1.126.796	4.194.430
BASILICATA	10.346	51.992	140.252	202.590
CALABRIA	27.643	251.181	368.203	647.027
SICILIA	126.060	1.103.712	1.155.257	2.385.029
SARDEGNA	22.685	95.546	153.585	271.816
TOTALE	8.454.012	21.930.815	19.914.926	50.299.753